

Spettabile associazione:

Vi comunico una situazione che ogni giorno diventa più deleteria ed insostenibile per l'intera categoria dei tecnici acustici:

La Provincia di Parma rilascia imperterrite Autorizzazioni all'esercizio della professione di tecnico Competente in Acustica Ambientale a tutti coloro che dichiarano pressoché semplicemente di saperlo fare se non di avere un parente che lo sa fare o che è un VIP del sistema.

Tra l'altro vengono penalizzati dalla pubblicizzazione dell'elenco di costoro quelli che essendo stati RICONOSCIUTI dalla Regione dal 1995 non risultano (Paradosso o truffa?) nell'elenco provinciale degli AUTORIZZATI. a disposizione di chi ne ha bisogno.

A suo tempo Io stesso ho provveduto alle seguenti azioni documentate in allegato:

1° documento: osservazioni

2° documento: risposta ( e contemporanea annessione al BUR del link con la provincia di Parma)

3° documento Denuncia al Procuratore della Repubblica

Note : Allo stato attuale la provincia di Parma ha di nuovo e pochi giorni fa, deliberato l'AUTORIZZAZIONE all'esercizio della professione di tecnico Competente a persone che come unica esperienza hanno la partecipazione ad un corso "di tutto un po' " per Tecnici Ambientali , tenuto con la partecipazione di tecnici Privati, e dei Servizi per conto di una società privata commista e con sponsorizzazione e patrocinio della stessa Provincia .

N.B. si tratta di **AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ** e non di **RICONOSCIMENTO DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ IN MODO CONTINUATIVO**; l'ente formativo ( in questo caso ) non è qualificato a rilasciare una formazione adeguata nello specifico settore; i parametri formativi sono insufficienti e i tempi di formazione non compatibili con il biennio ( o quadriennio) di " praticantato " previsto dalla Legge 447/95.

A queste persone Non può dunque essere riconosciuta l'attività di Tecnico Competente in acustica e tantomeno essere rilasciata l'Autorizzazione ad operare come tali.

Ritengo assolutamente necessario a questo punto il coinvolgimento diretto delle Associazioni di categoria per la salvaguardia della professionalità competenza e correttezza tecnica e anche commerciale. Qui sta succedendo di tutto ! Oggi a Parma ci sono più tecnici (IN)competenti autorizzati (a sproloquiare) che nell'intera Lombardia.

Ringraziandovi se vorrete occuparvi della cosa affiancando la mia azione

**Parma 07/04/2004**

Dott. Antonio Balzani

**attenzione del Direttore Gen. Ambiente**

**All'ufficio del Difensore Civico Regione Emilia Romagna.**

**Parma 20/02/2004**

esposto per chiarimenti presentato presso la **Regione Emilia Romagna:**

L' iter di registrazione nell'elenco regionale è a suo tempo risultato oltremodo selettivo richiedendo la dimostrazione della attività di misurazione **acustica ambientale** e relative relazioni

La Regione non considerò valide per la definizione di competenza le eventuali saltuarie valutazioni del rischio di esposizione ai sensi del DL 277/91 o quando esercitate professionalmente solo integrative e solo dimostrando che comunque l'attività di tecnico acustico veniva svolta in modo operativo **NON SALTUARIO**.

Ciò perché la tecnica operativa teorica e pratica di misura ambientale e di rischio di esposizione sono profondamente differenti.

Si chiede chiarimento circa la "unica" lista distribuita e pubblicata in allegato come informativa pubblica sui nominativi dei Tecnici che possono esercitare quali tecnici competenti in acustica ( in allegato, a titolo verificabile di esempio una link internet del Comune di Langhirano ) ed in particolare:

1. perché non viene pubblicizzato l'intero elenco, approvato, dei soggetti in possesso dei requisiti di legge abilitati allo svolgimento dell'attività di tecnico competente in acustica ambientale al limite suddivisi ed indicati per la provincia di normale operatività?

**(Regione Emilia Romagna, Determinazione del Direttore Gen. Ambiente n° 1117 del 24/02/1999**

**Bollettino. Uff. Regione n° 39 del 24/03/1999 : Legge quadro sull'inquinamento acustico 447/95.**

Riconoscimento allo svolgimento dell'attività di **TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE** - delibera Giunta regionale **589/98 all. C)**

Si chiede se la pubblicazione, **parziale**, non provoca una indebita turbativa di mercato con grave danno per i "VERI" Tecnici Competenti operativi iscritti nell'elenco regionale *pubblicato sul Bollettino Ufficiale* della Regione Emilia-Romagna, "elenco dei soggetti abilitati allo svolgimento dell'attività di tecnico competente in acustica ambientale",?

La pubblicazione e distribuzione della lista "parziale" dei tecnici autorizzati dalla Provincia di Parma, comunicata direttamente dalla Provincia e da essa garantita, certamente scorretta e turbativa del mercato professionale, oltrechè indebita può presentare parametri di **illeceità** o dolo se alcuni dei seguenti requisiti dovessero essere carenti:

L'Ente Provincia è autorizzato ai sensi della Legge 447/95 a registrare l'iscrizione dei Tecnici che ambiscono alla definizione "Competenti in acustica ambientale" ?

La registrazione abilita automaticamente i sedicenti Tecnici competenti ad operare in tale veste?

L'elenco provinciale è parificato a quello regionale?

L'elenco provinciale non deve essere recepito da quello Regionale per far divenire il titolo e l'autorizzazione all'esercizio, operativo?

La Provincia verifica i titoli e le referenze al pari della Regione secondo gli standard adottati da questa e indicati nella delibera regionale sopraddetta?

In questo ultimo caso ha verificato la Provincia a prova e dimostrazione, dello specifico **esercizio in modo NON SALTUARIO** dei candidati come tecnici acustici **ambientali** per il periodo prescritto?

ed in questo caso con le stesse modalità?

- Le richieste di chiarimento che mi vengono rivolte indicano che diversi altri nomi nell'elenco Notoriamente non esercitano né mai hanno esercitato come Tecnici acustici né ambientali né altro.

Certamente tutti coloro che dichiarano o risultano esercitare in modo Non Saltuario la professione di Tecnico Competente in Acustica Ambientale sono in possesso di adeguata strumentazione e dei relativi periodici certificati di taratura; ma allora come mai si trovano usuali offerte a servizio “ di piccoli studi e tecnici competenti non strutturati ” per nolo di attrezzature e/o collaborazioni con esecuzione dei rilievi e delle misure necessarie al fronte di sporadici interventi?

Se questo è vero **allora** questi “piccoli studi e tecnici competenti non strutturati “,se esistono, **non esercitano né hanno mai esercitato in modo NON SALTUARIO** come tecnici acustici ambientali e forse neppure per valutazioni ai sensi del DL 277/91 e possono trovarsi comunque iscritti nell'elenco?

I dipendenti pubblici, che per mansione non operano ed esercitano l'attività di Tecnici Competenti in Acustica in modo non saltuario, all'interno del Servizio di appartenenza come previsto dalla Norma di legge (salvo quelli che lo fanno per dovere e mansione specifica di ufficio e con relativo percorso di formazione specifica) Possono farlo? E possono essere iscritti in un Albo provinciale di Tecnici Competenti?

Se lo fanno, possono apparire su una lista di operatori professionali disponibili sul mercato tecnico in concorrenza con professionisti non dipendenti ?

La loro eventuale iscrizione d'ufficio nel registro provinciale dei Tecnici Competenti è lecita?

La presenza massiccia di dipendenti pubblici in servizio o molto vicini ai Servizi di controllo e verifica, di operatori forse non adeguatamente qualificati, abilitati nell'elenco provinciale, pubblicizzato e garantito dall'Amministrazione Provinciale di Parma, non rende sospetto e comunque ancora più turbato, il mercato professionistico delle misure e relazioni tecniche ambientali di rumore in un momento in cui per la realizzazione sempre maggiore delle Zonizzazioni Acustiche Comunali tale mercato tende ad espandersi?

Si chiede se non sia opportuno sottoporre a verifica quanto affermato ed eventualmente sia ritirata la pubblicazione degli elenchi provinciali incompleti e sia autorizzata solo quella ufficialmente recepita e pubblicata dall'Amministrazione Regionale.

Si chiede in caso si ravvisi inadeguatezza o illiceità o dolo nell'accreditamento dei **Tecnici acustici abilitati allo svolgimento dell'attività' di tecnico competente in acustica ambientale**, ai sensi della legge 447/95, da parte della Provincia di Parma di intervenire nei modi opportuni ed adeguati a ripristinare la certezza del diritto per gli operatori a garanzia dei consumatori pubblici o privati cittadini che siano.

Antonio Balzani

Omissis

 [Elenco tecnici provinciali autorizzati zonizzazione acustica](#)

Omissis

## **RISPOSTA**

In merito all'esposto, si precisa che nel sito della Regione è presente l'elenco dei tecnici competenti in acustica ambientale, **riconosciuti dalla Regione e quelli** che sono stati riconosciuti **dalle singole Province** sulla base della delega prevista dalla L.R. n.3/99.

Tutti gli elenchi dei tecnici **riconosciuti sia dalla Regione che dalle Province** sono stati pubblicati sul BUR che, ai sensi dell'art. 1 del DPCM 31/03/1998, ne attesta formalmente il riconoscimento.

L'art. 2 del citato DPCM sancisce che le altre attività svolte " in campo acustico che non rientrano in quelle dell'acustica ambientale, quali, ad esempio, **le misurazioni effettuate ai sensi del D.Lgs. 277/91**, ai fini della maturazione del periodo richiesto, **hanno valenza integrativa**".

**Il riconoscimento è frutto di una valutazione dell'attività svolta** e non decade, ai sensi di quanto previsto dalla legge quadro n. 44/95, se tale attività non viene successivamente esercitata con continuità.

**I dipendenti a tempo pieno di pubbliche amministrazioni**, ancorchè riconosciuti tecnici competenti, **non possono svolgere altre attività esterne all'amministrazione di appartenenza**.

[http://www.regione.emilia-romagna.it/ambiente/main\\_tecnici.htm](http://www.regione.emilia-romagna.it/ambiente/main_tecnici.htm)

Cordiali saluti

Sergio Garagnani Servizio Risanamento atmosferico, acustico, elettromagnetico  
Direzione Ambiente e Difesa del suolo e della costa Via Dei Mille, 21 40121 Bologna

Omissis

Cui è seguita la seguente denuncia in data **16/03/2003**

## **DENUNCIA**

### **AI PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI PARMA**

Le perplessità e le richieste di chiarimento che mi vengono rivolte in qualità di Tecnico Competente Riconosciuto e di Coordinatore della commissione chimici del Collegio dei Periti industriali e Periti laureati della Provincia di Parma, da colleghi che operano o vorrebbero operare nel settore dell'acustica, indicano che diversi nominativi nell'elenco, notoriamente, non esercitano ora né risultano aver mai esercitato come Tecnici acustici ambientali, e spesso neppure come semplici tecnici acustici ai sensi del DL 277/91.

Certamente tutti coloro che dichiarano o risultano o sono risultati esercitare in modo Non Saltuario la professione di Tecnico Competente in Acustica Ambientale, antecedentemente, la iscrizione nel registro Provinciale, per i termini temporali prescritti, sono in possesso di adeguato titolo di studio e indubbiamente della strumentazione e dei relativi periodici e costosi certificati di taratura;

ma allora come mai si trovano usuali offerte "a servizio di piccoli studi" e "tecnici competenti non strutturati" per nolo di attrezzature e/o collaborazioni, con esecuzione dei rilievi e delle misure necessarie al fronte di sporadici interventi da parte di ditte e studi professionali di maggiori dimensioni?

- Se questo è vero allora questi "piccoli studi e tecnici competenti non strutturati", se esistono, non esercitano né hanno mai esercitato in modo NON SALTUARIO come tecnici acustici ambientali e forse neppure per valutazioni ai sensi del DL 277/91 e possono trovarsi comunque iscritti nell'elenco?

In seguito all'esposto presentato alla Regione Emilia Romagna per ottenere chiarimenti sono stati ottenuti i seguenti a cura di :

Sergio Garagnani Servizio Risanamento atmosferico, acustico, elettromagnetico Direzione Ambiente e Difesa del suolo e della costa Via Dei Mille, 21 40121 Bologna  
tel. 051 6396942 fax 051 6396813 E-mail sgaragnani@regione.emilia-romagna.it

In merito all'esposto, si precisa che nel sito della Regione è presente l'elenco dei tecnici competenti in acustica ambientale, **riconosciuti dalla Regione e quelli** che sono stati riconosciuti **dalle singole Province** sulla base della delega prevista dalla L.R. n.3/99.

Tutti gli elenchi dei tecnici **riconosciuti sia dalla Regione che dalle Province** sono stati pubblicati sul BUR che, ai sensi dell'art. 1 del DPCM 31/03/1998, ne attesta formalmente il riconoscimento.

L'art. 2 del citato DPCM sancisce che le altre attività svolte " in campo acustico che **non rientrano in quelle dell'acustica ambientale**, quali, ad esempio, le misurazioni effettuate ai sensi del D.Lgs. 277/91, ai fini della maturazione del periodo richiesto, **hanno valenza solo integrativa**".

Il **riconoscimento** è frutto di una **valutazione dell'attività svolta** e non decade, ai sensi di quanto previsto dalla legge quadro n. 44/95, se tale attività non viene **successivamente** esercitata con continuità.

I dipendenti a tempo pieno di pubbliche amministrazioni, **ancorché riconosciuti tecnici competenti**, non possono svolgere altre attività esterne all'amministrazione di appartenenza.

[http://www.regione.emilia-romagna.it/ambiente/main\\_tecnici.htm](http://www.regione.emilia-romagna.it/ambiente/main_tecnici.htm)

L'iter di riconoscimento e registrazione nell'elenco regionale è a suo tempo risultato oltremodo selettivo richiedendo la **dimostrazione della attività** continuativa di misurazione **acustica ambientale** con stesura delle relative relazioni, studi e consulenze.

La Regione non considererà valide per il riconoscimento di competenza le eventuali, quando anche non saltuarie, valutazioni del rischio di esposizione ai sensi del DL 277/91, o meglio quando esercitate

professionalmente, solo integrative e solo dimostrando che comunque l'attività di tecnico acustico veniva svolta in modo operativo **NON SALTUARIO**.

Ciò perché la tecnica operativa teorica e pratica di misura ambientale e di rischio di esposizione sono profondamente differenti.

Ad oggi, mentre si diffonde l'adempimento dei Comuni al prescritto della L. 447 /95 "zonizzazione acustica" dei territori, una "unica" lista viene distribuita e pubblicata in allegato, come informativa pubblica, sui nominativi dei Tecnici che possono esercitare quali tecnici competenti in acustica in seguito al "**riconoscimento dell'attività svolta**" da parte della Provincia di Parma (in allegato, a titolo verificabile di esempio una link internet del Comune di Langhirano, recentemente zonizzato), che **non** tiene minimamente conto dei nominativi "riconosciuti" dalla Regione Emilia Romagna e pubblicati sul BUR.

- La pubblicazione, parziale, dei nominativi provoca **una indebita turbativa di mercato** con grave danno professionale ed economico per i Tecnici Competenti operativi, iscritti nell'elenco regionale *pubblicato sul Bollettino Ufficiale* della Regione Emilia-Romagna, elenco dei soggetti riconosciuti svolgere in conformità alla legge ed ai regolamenti l'attività di misurazioni acustiche ambientali in modo non saltuario e con dotazioni tecniche adeguate.

perché non viene pubblicizzato l'intero elenco approvato, dei soggetti in possesso dei requisiti di legge abilitati allo svolgimento dell'attività di tecnico competente in acustica ambientale al limite suddivisi ed indicati per la provincia di normale operatività?

**(Regione Emilia Romagna, Determinazione del Direttore Gen. Ambiente n° 1117 del 24/02/1999 Bollettino. Uff. Regione n° 39 del 24/03/1999 : Legge quadro sull'inquinamento acustico 447/95.**

**Riconoscimento** allo svolgimento dell'attività di TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE - delibera Giunta regionale **589/98 all. C)**

La pubblicazione e distribuzione della lista "parziale" dei tecnici **autorizzati**???? ( il termine corretto dovrebbe essere la cui attività in campo acustico ambientale e competenza è riconosciuta) dalla sola Provincia di Parma, comunicata direttamente dalla Provincia e da essa stessa garantita, risultando scorretta e turbativa del mercato professionale, e oltretutto indebita, appare presentare parametri di illiceità o dolo se alcuni dei requisiti dovessero essere carenti:

La semplice registrazione non costituisce autorizzazione e non può abilitare automaticamente i sedicenti Tecnici Competenti ad operare in tale veste ma ne dovrebbe registrare il riconoscimento dell'attività svolta nel tempo e la competenza.

La Provincia dovrebbe infatti verificare i titoli e le referenze al pari della Regione secondo gli standard adottati da questa e indicati nella delibera regionale sopraddetta .

.....*Il riconoscimento è frutto di una valutazione dell'attività svolta e non decade, ai sensi di quanto previsto dalla legge quadro n. 44/95, se tale attività non viene **successivamente** esercitata con continuità* .....

.....*L'art. 2 del citato DPCM sancisce che le altre attività svolte " in campo acustico che **non rientrano in quelle dell'acustica ambientale**, quali, ad esempio, le misurazioni effettuate ai sensi del D.Lgs. 277/91, ai fini della maturazione del periodo richiesto, **hanno valenza solo integrativa**"*.....

- Ha dunque verificato la Provincia a prova e dimostrazione, dello specifico **esercizio in modo NON SALTUARIO** l'attività di misurazioni acustiche ambientali **precedente alla iscrizione, per i termini temporali prescritti** dei candidati come tecnici acustici ambientali? ed in questo caso con le stesse modalità?

I dipendenti pubblici, che per mansione operavano o esercitavano l'attività di Tecnici Competenti in Acustica in modo non saltuario, all'interno del Servizio di appartenenza per dovere e mansione specifica di ufficio e con relativo percorso di formazione specifica per i prescritti termini temporali,

**possono essere stati riconosciuti** ed iscritti in un Albo provinciale di Tecnici Competenti in acustica ambientale

- ma coloro che per mansione **non** hanno operato e **non** operano o esercitano l'attività di Tecnici Competenti in Acustica in modo **non** saltuario, all'interno del Servizio di appartenenza potevano avere i requisiti di riconoscimento dell'attività svolta?
- La mansione di valutazione delle condizioni di rischio di esposizione al rumore nelle aziende (DL277/91) sulla base di relazioni redatte da tecnici acustici esterni, (attività solo integrativa delle competenze in acustica necessarie per l'espletamento dell'attività di Tecnico Competente) poteva essere causa sufficiente per il riconoscimento della loro attività come Tecnici Acustici competenti in acustica ambientale?
- quando anche abbiano rivestito o rivestano o rivestissero ruoli di responsabilità all'interno dei Servizi la loro eventuale iscrizione d'ufficio, nel registro provinciale dei "Tecnici Competenti con attività riconosciuta in campo ambientale" è lecita?

*....I dipendenti a tempo pieno di pubbliche amministrazioni, **ancorché riconosciuti tecnici competenti**, non possono svolgere altre attività esterne all'amministrazione di appartenenza.....*

- Costoro possono dunque, legittimamente, apparire su una lista, di operatori professionali proposti e disponibili sul mercato tecnico, in concorrenza diretta (per il modo di pubblicazione dell'elenco) con professionisti non dipendenti? Ed ancora in una lista parziale e monca dei tecnici con attività riconosciuta dalla Regione, per la provincia di appartenenza, attraverso un iter severo e controllato?

La presenza massiccia di dipendenti pubblici in servizio o di derivazione diretta dai servizi o molto vicini ai Servizi: provinciali, Spsal, Asl, comunali, di controllo e verifica, oltreché di operatori forse non adeguatamente qualificati o strutturati, abilitati nell'elenco provinciale, pubblicizzato e garantito dall'Amministrazione Provinciale di Parma,

- non rende sospetto e comunque ancora più turbato, il mercato professionistico delle misure e relazioni tecniche ambientali di rumore ed inquinamento in un momento in cui, per la realizzazione sempre maggiore delle Zonizzazioni Acustiche Comunali, tale mercato tende ad espandersi e la certificazione delle misure richiede viepiù comportamenti professionali etici e qualificati?
- I tempi di svolgimento dell'attività "riconosciuti" prima della registrazione ed autorizzazione" da parte della Provincia sono stati regolarmente verificati in assenza di incompatibilità o inadeguatezza tecnologica?

Si chiede se non sia opportuno sottoporre a verifica ed eventualmente a rivisitazione la formulazione degli elenchi provinciali, almeno quelli ad uso dei committenti di relazioni studi e misurazioni, con pubblicazione degli elenchi completi, e con l'indicazione dei nominativi di coloro che non sono autorizzati (questa volta si) per incompatibilità allo svolgimento.

Per finire si chiede, in caso si ravvisi inadeguatezza del sistema di "riconoscimento dell'attività svolta di misura e consulenza in campo acustico ambientale "o illiceità o dolo nell'accreditamento dei **Tecnici acustici riconosciuti ed abilitati allo svolgimento dell'attività di tecnico competente in acustica ambientale**, ai sensi della legge 447/95, da parte della Provincia di Parma, di intervenire nei modi opportuni ed adeguati a ripristinare la certezza del diritto per gli operatori a garanzia dei consumatori pubblici o privati cittadini che siano.

**Antonio Balzani**

Omissis



#### **Elenco tecnici provinciali autorizzati zonizzazione acustica**

In questo elenco appaiono dipendenti pubblici della Provincia, del Comune ed in particolare dei Servizi tecnici e di prevenzione o di provenienza diretta dagli stessi